

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1497 del 16 ottobre 2018

Settore ortofrutticolo. Approvazione, per l'anno 2019, degli importi forfettari e dei valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019, la cui presentazione da parte delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) dovrà sottostare alle regole del Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano, per l'anno 2019, gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ai fini della loro ammissibilità nei programmi operativi poliennali, decorrenti dall'1.1.2019, la cui presentazione da parte delle OP/AOP ortofrutticole dovrà sottostare alle regole del Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche. Si fornisce altresì l'indirizzo regionale in merito a taluni aspetti contenuti nei capitoli 15 "Approvazione dei programmi operativi" e 28 "Spese ammissibili" dell'allegato al DM n. 5927/2017 e successive modifiche.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Alcune delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) ortofrutticole attualmente riconosciute dalla Regione del Veneto presenteranno, entro il 19.10.2018, il proprio programma operativo poliennale, decorrente dall'1.1.2019, ai sensi delle nuove regole (Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 9286/2018, DM n. 5927/2017 e successive modifiche), mentre le rimanenti continueranno ad applicare le regole vecchie (Reg. UE n. 543/2011, DM n. 9083/2014 e DM n. 9084/2014) fino alla conclusione del loro programma operativo, così come consentito dall'articolo 80 del Reg. UE n. 891/2017 (regolamento delegato del Reg. UE n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli).

Gli importi forfettari e i valori massimi di spesa a cui le OP/AOP devono fare riferimento per l'anno 2019, presentando il programma operativo poliennale entro il 19.10.2018, sono quelli determinati con circolare ministeriale n. 5928/2017 e successive modifiche.

Inoltre le medesime OP/AOP possono considerare anche gli importi forfettari e i valori massimi che si approvano con la presente deliberazione, dal momento che le disposizioni nazionali di cui al DM n. 5927/2017 e successive modifiche danno facoltà alle Regioni, per evidenti e giustificati motivi, di integrare le tipologie di interventi (fatta eccezione per quelli a carattere ambientale) nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia nazionale del comparto ortofrutticolo 2018/2022, utilizzando la medesima metodologia di calcolo adottata in circolare ministeriale, nonché di definire importi forfettari e valori massimi diversi da quelli nazionali, trasmettendo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le determinazioni assunte per le valutazioni di competenza.

In virtù di tale possibilità, per i programmi operativi delle precedenti annualità si sono rese necessarie alcune modifiche ed integrazioni alle voci previste nella circolare di riferimento n. 5796/2013 per poter rispondere maggiormente alle esigenze e peculiarità delle realtà locali.

A seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 891/2017, gli importi forfettari devono essere certificati da un Organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'Autorità competente per l'attuazione dei programmi operativi delle OP/AOP.

Al fine di assicurare il rispetto della suddetta disposizione comunitaria, la Regione del Veneto si è avvalsa della certificazione del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA.

Per l'anno 2019, in relazione ai programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019 che verranno presentati dalle OP/AOP entro il 19.10.2018 ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche, si ritiene di confermare alcuni valori massimi già utilizzati negli anni precedenti e per i quali non vi è l'obbligo di certificazione, nonché di approvare gli importi forfettari certificati dal CREA, entrambi riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Nel citato **Allegato A** si ritiene anche opportuno introdurre, rispetto agli anni precedenti, il valore massimo di 18,00 €/pianta per il materiale vivaistico relativo alle cultivar a fioritura laterale di noce impiegate dai produttori veneti, in quanto nella circolare ministeriale n. 5928/2017 è contemplato esclusivamente il materiale vivaistico riferito alle cultivar tradizionali per il cui valore si rimanda al DM "Valori massimi assicurabili".

Si fornisce altresì l'indirizzo regionale in merito a taluni aspetti contenuti nei capitoli 15 "Approvazione dei programmi operativi" e 28 "Spese ammissibili" dell'allegato al DM n. 5927/2017 e successive modifiche.

Relativamente al citato capitolo 15, le disposizioni nazionali prevedono che, qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultino definiti -nella circolare ministeriale, nei prezziari regionali o nell'ambito dello sviluppo rurale- costi unitari ufficiali e certificati, la Regione può esonerare le OP dal presentare i preventivi di spesa.

Al riguardo si stabilisce che le OP/AOP siano esonerate dal presentare i preventivi di spesa nei seguenti casi:

- per gli importi forfettari e i valori massimi di cui alla circolare ministeriale n. 5928/2017 e successive modifiche;
- per gli importi forfettari e i valori massimi di cui al presente atto;
- per i costi di cui al prezzo regionale agroforestale approvato con decreto direttoriale n. 96 del 27.11.2017;
- per i costi delle macchine ed attrezzature agricole e forestali di cui al prezzo regionale approvato con decreto direttoriale n. 111 del 18.12.2017.

In riferimento al summenzionato capito 28, le disposizioni nazionali prevedono come, analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto sia ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata di un tecnico qualificato iscritto ad un Ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta e che le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.

Al riguardo non si ritiene di stabilire alcun importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa dalla perizia asseverata, ritenendo quest'ultima lo strumento più appropriato.

Si precisa che la perizia asseverata a giustificazione della convenienza economica dell'affitto o del noleggio di uno specifico bene, rispetto all'acquisto, deve essere presentata preventivamente in fase di approvazione del programma operativo e, qualora la spesa rendicontata fosse pari o inferiore all'importo approvato per l'affitto o il noleggio del bene oggetto di valutazione, l'OP non è tenuta a presentare un'altra perizia asseverata che, invece, diviene obbligatoria nel momento in cui si verificasse un aumento di spesa rispetto a quanto approvato.

Si precisa inoltre che nella perizia asseverata il tecnico deve attestare di non essere né dipendente dell'OP né componente degli Organi sociali della medesima al fine di garantire il principio di terzietà, specificando a quale Albo/Ordine professionale è iscritto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. UE n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il Reg. UE n. 891/2017 (regolamento delegato del Reg. UE n. 1308/2013);

VISTO il DM n. 9286/2018 con il quale è stata modificata la Strategia nazionale dell'OCM ortofrutta per il periodo 2018/2022, compresa la Disciplina ambientale, adottata con DM n. 4969/2017;

VISTO il DM n. 5927/2017 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP/AOP e dei loro programmi operativi e successive modifiche;

VISTA la CM n. 5928/2017 e successive modifiche con la quale sono stati approvati gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi delle OP/AOP;

VISTE le DGR n. 802, 803 e 1507 del 2016 in materia di organizzazione amministrativa della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della LR n. 54 del 31.12.2012;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area sviluppo economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31.7.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare per l'anno 2019 -per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate- gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo di presentare, entro il 19.10.2018, i programmi operativi poliennali decorrenti dall'1.1.2019, ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, del DM n. 9286/2018 e del DM n. 5927/2017 e successive modifiche;
2. di stabilire che le OP/AOP siano esonerate dal presentare i preventivi di spesa nel caso degli importi forfettari e dei valori massimi di cui alla circolare ministeriale n. 5928/2017 e successive modifiche, degli importi forfettari e dei valori massimi di cui al presente atto, per i costi di cui al prezzario regionale agroforestale approvato con decreto direttoriale n. 96 del 27.11.2017 e per i costi delle macchine ed attrezzature agricole e forestali di cui al prezzario regionale approvato con decreto direttoriale n. 111 del 18.12.2017;
3. di stabilire che la perizia asseverata a giustificazione della convenienza economica dell'affitto o del noleggio di uno specifico bene, rispetto all'acquisto, debba essere presentata preventivamente in fase di approvazione del programma operativo e, qualora la spesa rendicontata fosse pari o inferiore all'importo approvato per l'affitto o il noleggio del bene oggetto di valutazione, l'OP non è tenuta a presentare un'altra perizia asseverata che, invece, diviene obbligatoria nel momento in cui si verificasse un aumento di spesa rispetto a quanto approvato;
4. di stabilire come, in riferimento al precedente punto, il tecnico debba attestare nella perizia asseverata di non essere né dipendente dell'OP né componente degli Organi sociali della medesima al fine di garantire il principio di terzietà, specificando a quale Albo/Ordine professionale è iscritto;
5. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e alle OP/AOP ortofrutticole;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.